

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars of varying sizes, arranged in a curved, upward-sloping pattern against a dark blue background.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

IL RINVIO PREGIUDIZIALE (art. 267 TFUE)

Competenza della Corte di giustizia. Strumento di preziosa **cooperazione** tra il giudice nazionale e europeo.

La Corte è il supremo interprete delle norme comuni (art. 19 TUE), mentre i giudici nazionali le applicano.

La natura cooperativa del rinvio pregiudiziale → il rinvio pregiudiziale si inserisce **incidentalmente** nel processo nazionale riguardo a una questione che sorga relativamente a:

- L' INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (DIRITTO PRIMARIO E DERIVATO)
- LA VALIDITA' DI UN ATTO DELL'UNIONE EUROPEA (DIRITTO DERIVATO)



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Scopo del rinvio pregiudiziale:

- ASSICURARE CHE IL DIRITTO DELL'UNIONE NON VENGA PREGIUDICATO DA INTERPRETAZIONI DIFFORMI DEI GIUDICI NAZIONALI
- IMPEDIRE CHE I GIUDICI NAZIONALI APPLICHINO ATTI DELL'UNIONE CHE PRESENTANO VIZI IMPLICANTI LA LORO ILLEGITTIMITA'



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

La **legittimazione** a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale è conferita ai soli organi giurisdizionali nazionali

→ distinzione tra giudici che si pronunciano in ultima istanza e giudici di grado inferiore (267, c. 2 e 3)

- Giurisdizioni non di ultima istanza: **facoltà di rinvio**
- Giurisdizioni di ultima istanza (“organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”): **obbligo di rinvio**



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Concetto di “giurisdizione” (nozione comunitaria irrilevanza di definizioni nazionali):

- obbligatorietà della giurisdizione (no arbitri)
- giudizio secondo regole di garanzia del contraddittorio
- applicazione di norme giuridiche (no giudizi equitativi)
- indipendenza dell'organo
- La sua costituzione per legge

La Corte costituzionale vi rientra?

- L'ordinanza n. 103/2008 ha disposto che “la Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni – per il disposto dell'art. 137, terzo comma, Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE”



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Limiti dell'obbligo di rinvio

- Corti nazionali di ultima istanza (art. 267(3) TFUE): **obbligo di rinviare** alla Corte di giustizia. **Eccezioni:** questioni identiche (**caso Cilfit 1982**); « acte clair »; giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.
- Corti nazionali le cui decisioni sono impugnabili (art. 267(2) TFUE): **discrezionalità** di rinvio alla Corte di giustizia. Il giudice *a quo* può quindi pronunciarsi sull'interpretazione del diritto dell'UE e sulla validità (ma mai sulla invalidità). Solo la Corte di giustizia può dichiarare l'invalidità di un atto UE (**caso Foto-Frost 1987**)
- Assenza di potere delle parti di rinviare alla Corte di giustizia



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

VIOLAZIONE OBBLIGO DI RINVIO:

Le conseguenze del mancato rinvio da parte del giudice di ultima istanza possono essere le seguenti:

- 1) Possibilità per il singolo di invocare la **responsabilità dello Stato** per violazione del diritto dell'Unione, nel caso in cui la violazione dell'obbligo di rinvio sia accompagnata dalla contrarietà della successiva decisione giurisdizionale ad una norma di diritto dell'Unione (*caso Köbler, 2003*);
- 2) Possibilità per la Commissione di attivare un **ricorso per infrazione a carico dello Stato** membro per violazione dell'art. 267, 3° comma, TFUE; (*caso Commissione c. Francia, 2018*)
- 3) Possibilità di prefigurare, ai sensi dell'art. 6, n. 1 CEDU, una **violazione dei diritti fondamentali ad un equo processo e ad un giudice precostituito per legge**, richiamati anche dall'art. 47, n. 2, della carta di Nizza.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

1) Rinvio “di interpretazione”

Oggetto:

interpretazione del diritto primario e secondario

Funzione:

fornire al giudice nazionale elementi interpretativi



V. PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Natura ed effetti delle sentenze pregiudiziale interpretativa: Sentenza dichiarativa

- Formalmente vincola il *giudice a quo* ad applicare la norma interna dell'Unione come interpretata dalla CG *disapplicando* la norma interna in contrasto. Di fatto il vincolo è anche per gli altri giudici che dovessero esaminare il caso in una successiva fase della procedura, in quanto tenuti ad applicare correttamente il diritto dell'UE (devono tenere conto della lettura data dalla CG).
- Nel rispetto del principio di leale collaborazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE lo Stato membro dovrebbe provvedere all'abrogazione ovvero alla modifica della norma interna incompatibile.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Effetti nel tempo della sentenza interpretativa

Le sentenze rese dalla Corte a seguito di rinvio pregiudiziale hanno efficacia **ex tunc**, in quanto la pronuncia definisce la portata della norma dell'Unione così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. L'efficacia della sentenza si estende quindi anche a rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti (Es. caso Denkavit). «*La norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa*».



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Eccezione: Facoltà per la CG di disporre gli effetti EX NUNC delle sentenze (rese a seguito di r.p. di interpretazione).

In casi eccezionali la Corte può disporre che la sua sentenza produca efficacia **ex nunc** (*Caso Defrenne*). La Corte fa ricorso a tale possibilità solo in presenza delle seguenti circostanze:

- 1) Rischio di gravi ripercussioni economiche dovute all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa nazionale fino ad allora ritenuta valida;
- 2) Rischio di incertezza giuridica.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

2) Rinvio pregiudiziale di “validità”

Oggetto: esercitare un controllo di legittimità sugli atti dell'UE

Funzione: Il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di verificare la validità di un atto di diritto europeo.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Natura ed effetti delle sentenze pregiudiziale di validità : Sentenza dichiarativa

- Quando la Corte si pronuncia nel senso della validità dell'atto dell'Unione, l'effetto è strettamente limitato al caso di specie e ai motivi specifici della censura. Ciò lascia inalterata la possibilità di contestare la legittimità dell'atto in un momento successivo per motivi diversi
- Quando la Corte si pronuncia dichiarando l'invalidità dell'atto questa ha efficacia *solo nei confronti del giudice del rinvio*. Tuttavia costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare l'atto non valido. Spetterà a tali giudici stabilire se vi sia interesse a sollevare nuovamente la questione (*caso International Chemical Corporation*)
- *La sentenza non elimina l'atto dall'ordinamento*. Occorre che l'istituzione che ha eliminato l'atto adotti le misure necessarie abrogandolo, modificandolo adottando un nuovo atto.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Effetti nel tempo della sentenza sulla validità

Le sentenze rese dalla Corte a seguito di rinvio pregiudiziale sulla validità hanno efficacia **ex tunc** anche se la Corte si è talvolta premurata di limitare gli effetti di tale principio.

